

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Il ruolo delle STP nelle aggregazioni professionali

di **Goffredo Giordano di MpO Partners**



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

La spinta aggregativa nel mondo delle professioni

Abbiamo già più volte avuto modo di evidenziare come in questo ultimo decennio la tendenza dei professionisti italiani ad esercitare individualmente la sua attività sta riscontrando sempre maggiori ostacoli.

L'incremento della concorrenza, la richiesta da parte delle imprese di servizi sempre più complessi e veloci, la crisi economica e, non da ultimo, l'emergenza sanitaria sono i principali motivi di tale inversione di marcia ed hanno determinato una significativa spinta per gli studi professionali, che ancora oggi operano sotto forma di ditta individuale, ad organizzarsi secondo modelli più complessi.

In altre parole: aggregarsi per competere!

Uno dei modi per aggregarsi è quello di costituire una Società Tra Professionisti.

Le norme in materia in vigore agevolano tali modelli aggregativi?

Come è ben noto la legge istitutiva delle Società tra Professionisti “STP” è la Legge 183/2011, il cui art. 10, al comma 3, dispone che *“E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile.”*

Il dato normativo richiamato prevede quindi che solo i professionisti iscritti ad un ordine professionale possano dar vita ad una delle seguenti società:

1. società di persone;
2. società di capitali;

3. cooperativa (costituite da un numero di soci non inferiore a tre).

Ai fini fiscali, così come chiarito più volte dall'Amministrazione Finanziaria, il reddito prodotto dalle STP è da considerarsi reddito d'impresa e non reddito di lavoro autonomo così come previsto dagli [articoli 6, comma 3](#) e [81 del TUIR](#) con la conseguente applicazione del principio di competenza e non quello di cassa (cfr Agenzia delle Entrate, Risposte n. 954-93/2014, n. 107/2018, n. 125/2018, n. 600/2021 secondo le quali prevale l'elemento soggettivo e non oggettivo delle STP).

Quando due o più professionisti decidono di conferire o trasformare la propria attività professionale (o anche un'associazione professionale), in una STP?

Sulla rilevanza fiscale di tale operazione è intervenuta l'Amministrazione Finanziaria con le [risposte n. 107](#) e [125 pubblicate nel dicembre 2018](#).

Con tali interventi l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il conferimento o la trasformazione di di uno studio associato (o anche uno studio organizzato sotto forma di ditta individuale) in una neo-costituenda società tra professionisti costituisce un'operazione fiscalmente rilevante. Di conseguenza per tali operazioni non si può applicare il regime della neutralità fiscale ma occorre utilizzare, ai fini delle modalità di calcolo del valore del corrispettivo, il combinato disposto degli [articoli 9](#) e [54 del TUIR](#).

[Continua a leggere qui](#)